

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1967

Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a portare su un piano di equità i trattamenti economici di una categoria di dipendenti del Ministero della difesa con medesime responsabilità, funzioni e anzianità di servizio.

È noto come con l'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1957, n. 751, si sia tentato di adeguare le paghe spettanti ai capi operai, i quali, per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, erano venuti a trovarsi in una posizione economica disagiata. Ma, poichè anche tale provvedimento si rivelò inadeguato si provvede al suo completamento con l'emanazione della legge 2 aprile 1958, n. 362.

I predetti provvedimenti, però, prendevano in esame solo il caso dei capi operai di ruolo, mentre quelli non di ruolo, cioè i cosiddetti funzionanti capi operai, ne erano esclusi.

Era quella una disparità che non poteva perpetuarsi e, di conseguenza, intervenne l'articolo 14, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, con cui si provvede ad assegnare agli operai aventi le funzioni di capo operaio una indennità mensile pari alla differenza tra la paga in godimento e

quella corrispondente alla posizione di capo operaio di ruolo. Dimodochè, il legislatore volle confermare il principio che a parità di lavoro, deve corrispondere una parità di retribuzione.

Successivamente, in sede di applicazione dell'articolo 9, primo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, alcuni funzionanti capi operai furono nominati capi operai di ruolo e venne loro assegnata, per effetto del successivo quarto comma, la paga immediatamente superiore a quella in godimento, con l'eliminazione dell'anzidetta indennità. Cosicchè, mentre da una parte si assegnava un aumento mensile sulla paga fino ad un massimo di lire 1.205 lorde, dall'altra si toglieva l'indennità mensile per un importo variabile da lire 6.000 a lire 8.000.

Un simile trattamento non può essere riservato al personale che lavorando duramente, in lunghi anni di esperienza è riuscito a formarsi una solida preparazione professionale, particolarmente richiesta nei settori della odierna attività industriale.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la « nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio

addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa », le sperequazioni si sono fatte ancora più evidenti, specialmente se si considera che in caso di nomina a capo operaio, laddove sono consentite lavorazioni a cottimo, il capo operaio stesso vie-

ne a percepire meno degli operai che ha alle proprie dipendenze.

Queste considerazioni valgono sufficientemente a dimostrare l'esigenza di quella perequazione cui tende il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale operaio del Ministero della difesa nominato capo operaio ai sensi dell'articolo 9, comma prima, della legge 5 marzo 1961, n. 90, il servizio prestato anteriormente a tale nomina è valutato agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza dalla data di nomina secondo le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 362.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1608, relativo alle paghe e assegni fissi del personale operaio della Difesa, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 11) e corrispondente per gli anni successivi.